



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 73 DEL 19/04/2018

OGGETTO: MANUTENZIONE HARDWARE, GESTIONE E CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI RETE LOCALE INSTALLATI NELLA NUOVA SEDE DELL'ENTE.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78 del 2/10/2017 concernente la nomina del Segretario Generale f.f.;

RICHIAMATA la determina n. 66 del 01/04/2015, con cui è stato affidato ad Infocamere, società in house, per il triennio 2015-2018, il servizio di manutenzione degli apparati di rete e della gestione e controllo della rete locale, finalizzati a consentire l'erogazione dei servizi istituzionali all'utenza;

VERIFICATO che il 31/03/2018 è scaduto il suddetto contratto e che per la continuità della fornitura è necessario sottoscrivere un nuovo contratto;

ACQUISITA la nota del 10/04/2018, con cui la medesima società ha comunicato la nuova proposta di contratto con validità triennale, in cui è riportata la lista degli apparati coperti dal servizio di manutenzione ad un canone complessivo annuo di € 2.227,50 (IVA esclusa) e dal servizio di gestione e controllo ad un canone annuo di € 1.354,32 (IVA esclusa), per un costo complessivo annuo di € 3.611,52 (IVA esclusa);

ATTESO che la società Infocamere Scpa è una società in house del sistema camerale italiano;

RILEVATO che dal punto di vista normativo l'affidamento in house è disciplinato dagli artt. 5 e 192 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016,

RISCONTRATO che, fermo restando la rispondenza dei requisiti prescritti dall'art. 5 in capo alla società Infocamere Scpa, l'affidamento può essere disposto a condizione che l'amministrazione aggiudicatrice sia iscritta nell'elenco dalla stessa Autorità detenuto dei soggetti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house e nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2 e 3 del citato art. 192 del medesimo;

PRESO ATTO che la società Infocamere Scpa è iscritta al n. 8556 del 29/01/2018 come comunicato con nota pec del 31/01/2018, prot. n. 1614 da Unioncamere;

CONSIDERATO che il comma 2 della norma richiamata stabilisce che "le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

RILEVATO che il mancato ricorso al mercato è giustificato dalla circostanza che la società in argomento serve l'intero sistema camerale per assicurare il collegamento di rete di tutte le Camere di Commercio italiane;

VISTO, altresì, il disposto dell'art. 63 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 comma 2 lettera b) punto 3 e comma 3 lettera b) che consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, rispettivamente, per "la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale" e "nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni";

VISTO, altresì, l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione



appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

LETTA la FAQ n. C4 sul sito dell'ANAC in ordine alla non applicabilità degli obblighi di tracciabilità finanziaria in caso di affidamenti in house;

DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario, dott. Antonio d'Apolito in organico al Servizio Provveditorato dell'Ente;


DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

#### DETERMINA

1. di affidare a Infocamere – Soc. Cons. di Informatica delle CCIAA con sede in Roma, Via Morgagni, 30/h il servizio di manutenzione e gestione della rete locale per la durata di tre anni;
2. di autorizzare, per l'anno in corso, l'impegno complessivo della spesa per l'importo di € 3.611,52 (IVA esclusa);
3. di dare atto che detto impegno trova copertura al conto n. 325050 con prenotazione n. 141 del 19/04/2018 del corrente bilancio di esercizio;
4. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del D. Lgs 50/2016.

Visto per la regolarità contabile  
il responsabile gestione finanziaria e programmazione  
(dott. Luigi di Pietro)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005



Il SEGRETARIO GENERALE f.f.  
(dott. Giuseppe Santoro)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005



istruttoria  
dott. Antonio d'Apolito